
COMUNE DI: Borgo Chiese

PROVINCIA DI: Trento

COMMITTENTE: **CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino**
piazza San Rocco, n. 20 - 38083 Borgo Chiese (TN)

OPERA: Opere di messa in sicurezza, potenziamento vasca di accumulo, sistemazione dell'organo di presa e rifacimento reti di distribuzione dell'acquedotto irriguo del Rio Sorino.

PROGETTO: **AMBITO – C.C. CONDINO**

OGGETTO: **Estratti cartografici**

Storo, agosto 2020

ing. Moneghini Salvatore
Quattro & Partners s.r.l.



INDICE – ESTRATTI CARTOGRAFICI

Il presente elaborato tecnico “Estratti cartografici” contiene le seguenti cartografie del Sistema Informativo Ambiente e Territorio della Provincia Autonoma di Trento:

ESTRATTI GENERALI:

- Carta Tecnica Provinciale;
- estratto Ortofoto;
- mappa Catastale;
- Carta delle Tutele Paesistiche;
- Carta di Sintesi Geologica;
- Carta del Rischio Idrogeologico (PGUAP);
- Carta della Pericolosità Idrogeologica (PGUAP);
- Carta del Valore d'uso del Suolo (PGUAP);
- Carta delle Risorse Idriche;
- Carta delle Aree di Protezione Fluviale (PUP);
- Carta delle Aree Protette (SIC).

ESTRATTI C.C. CONDINO:

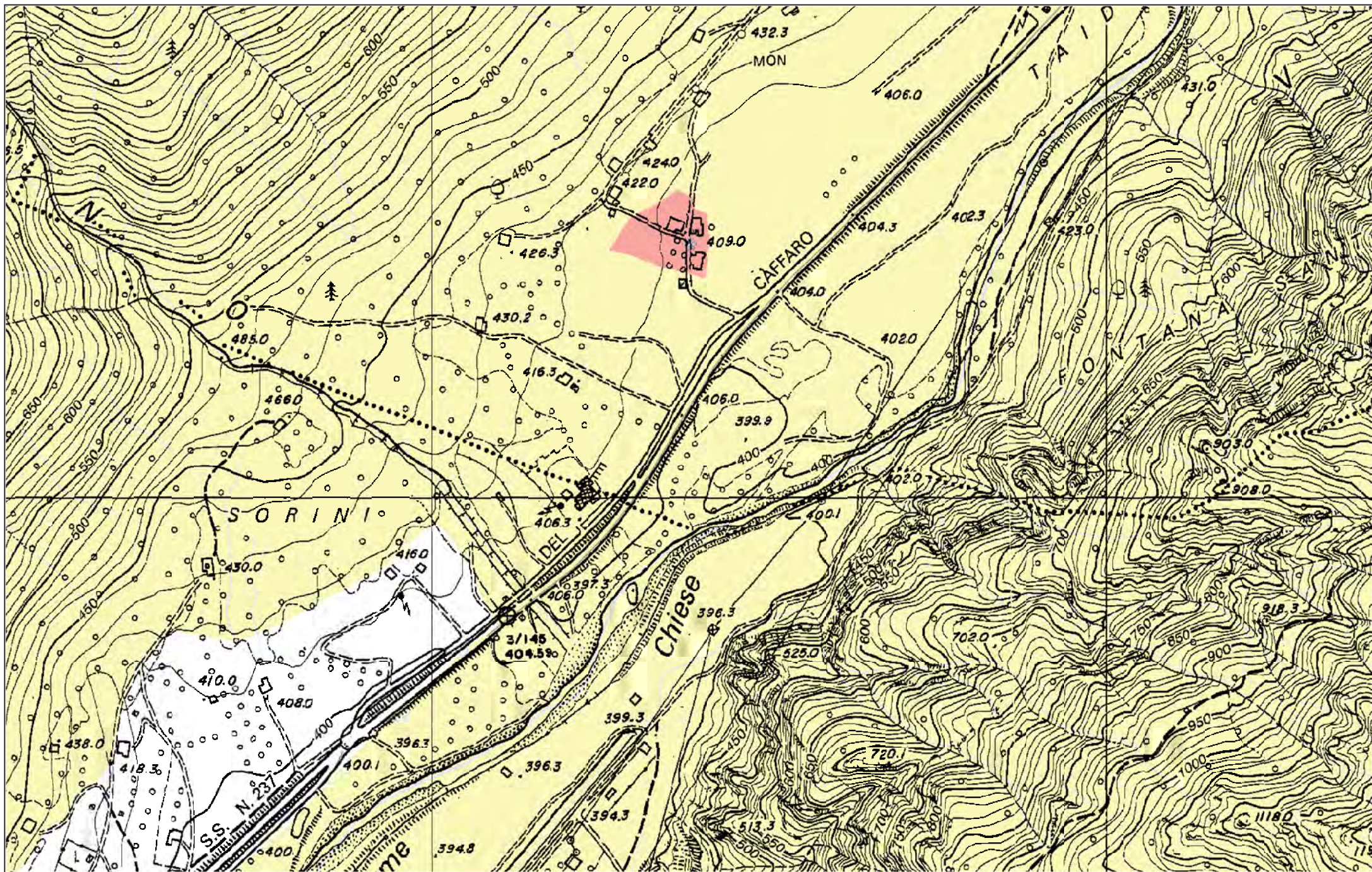
- estratto P.R.G. e Norme di Attuazione (art. 16/16 bis, 18 e 19).



Ortofoto2015 -- © Provincia Autonoma di Trento - Servizio Geologico - Ufficio Sistemi Informativi







Confini provinciali

Insediamenti storici

Autostrada

Via statale

Ferrovia

Laghi

Fiumi e torrenti

Ombreggiato

Area di tutela superiore a 1500 m s.m.

Area di parco naturale

1. Area di tutela ambientale art. 11

2. Beni ambientali art. 12

3. Beni culturali art. 13

• Beni artistici e storici (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42)

▲ Beni archeologici (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42)

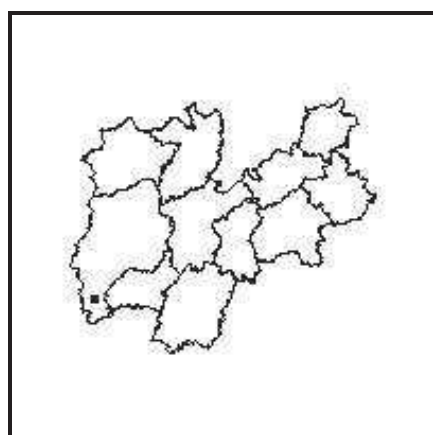
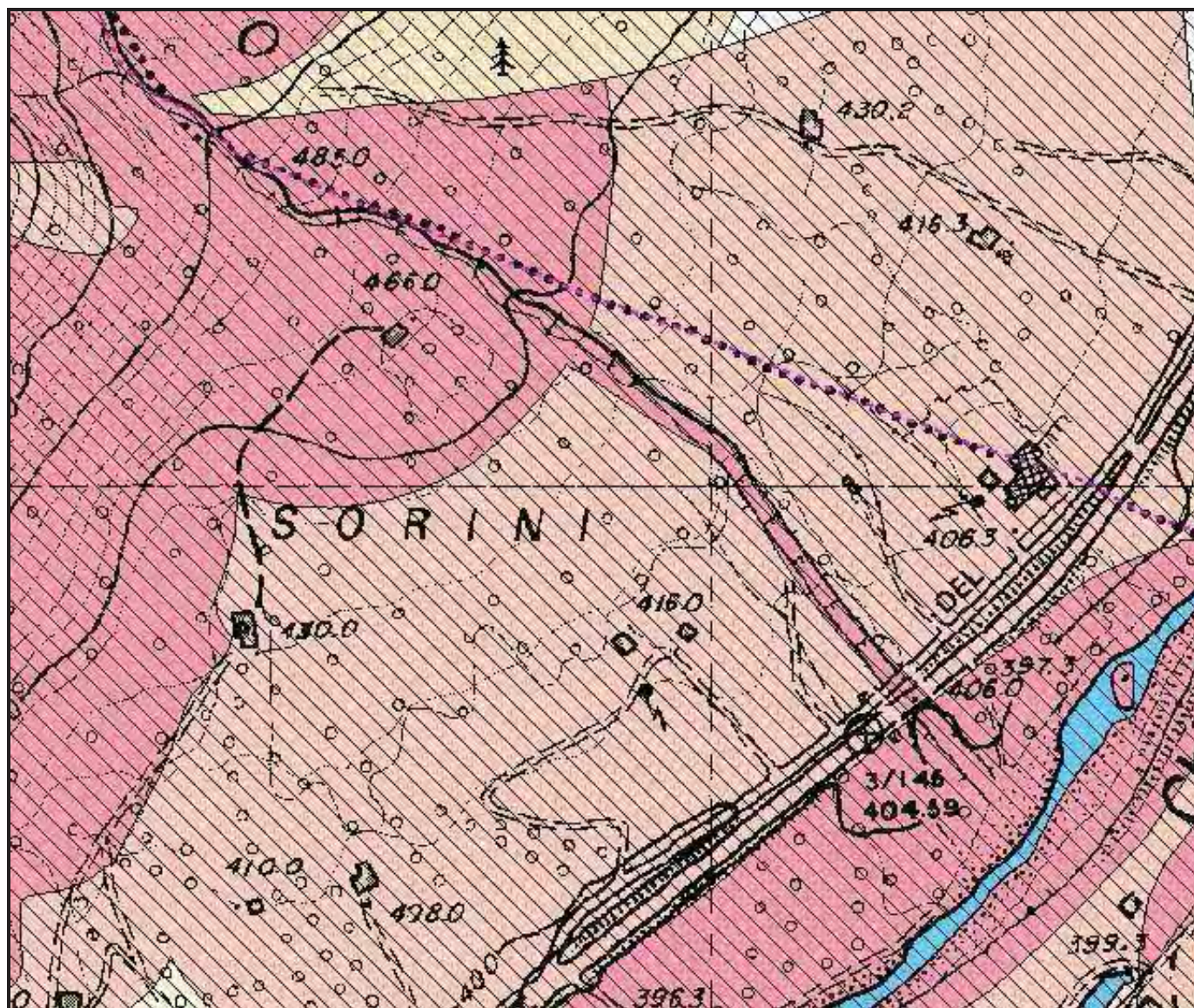
△ Area di interesse archeologico



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



CARTA DI SINTESI GEOLOGICA



Scala : 1:5000
Operatore :
Data : 7/11/2014



Carta di Sintesi Geologica

Aree a controllo sismico



Aree a controllo sismico a bassa similitudine (zona sismica 3)



Aree a controllo sismico a similitudine trascurabile (zona sismica 4)

Aree di sintesi geologica



Aree ad elevata pericolosità geologica ed idrologica



Aree ad elevata pericolosità valanghiva



Aree critiche recuperabili



Aree con pericolosità gravi o medie



Aree con pericolosità leggera



Aree soggette a fenomeni di esondazione



Aree senza pericolosità



Fiumi e Laghi



Ghiacciai

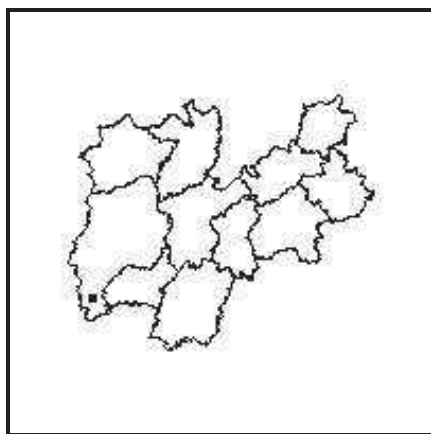
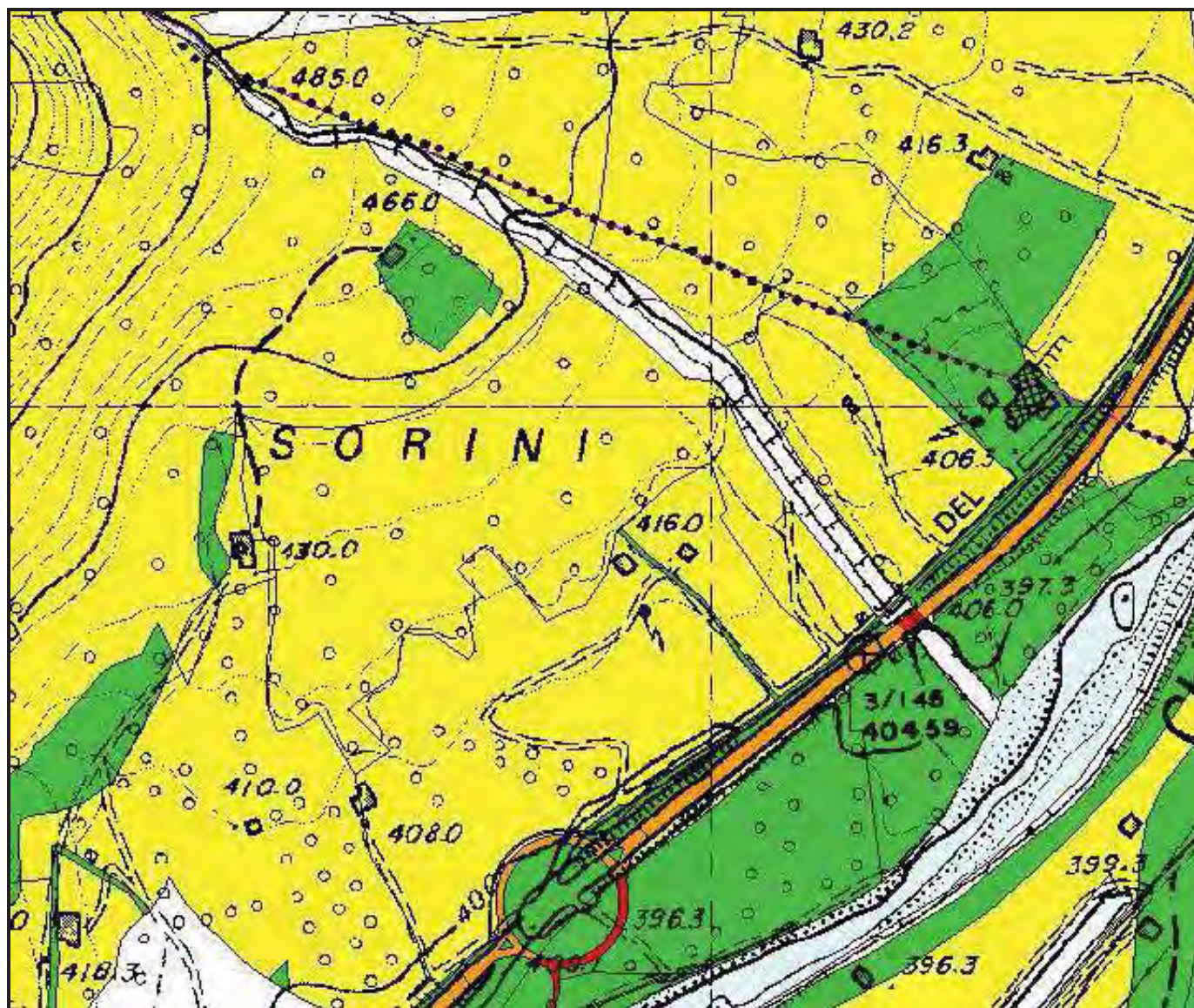
Temi a corredo

----- Comuni amministrativi



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO



Scala : 1:5000
Operatore :
Data : 7/11/2014



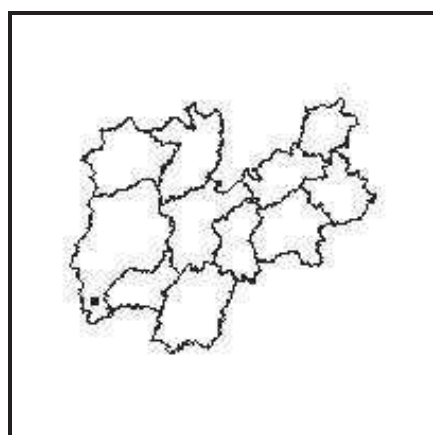
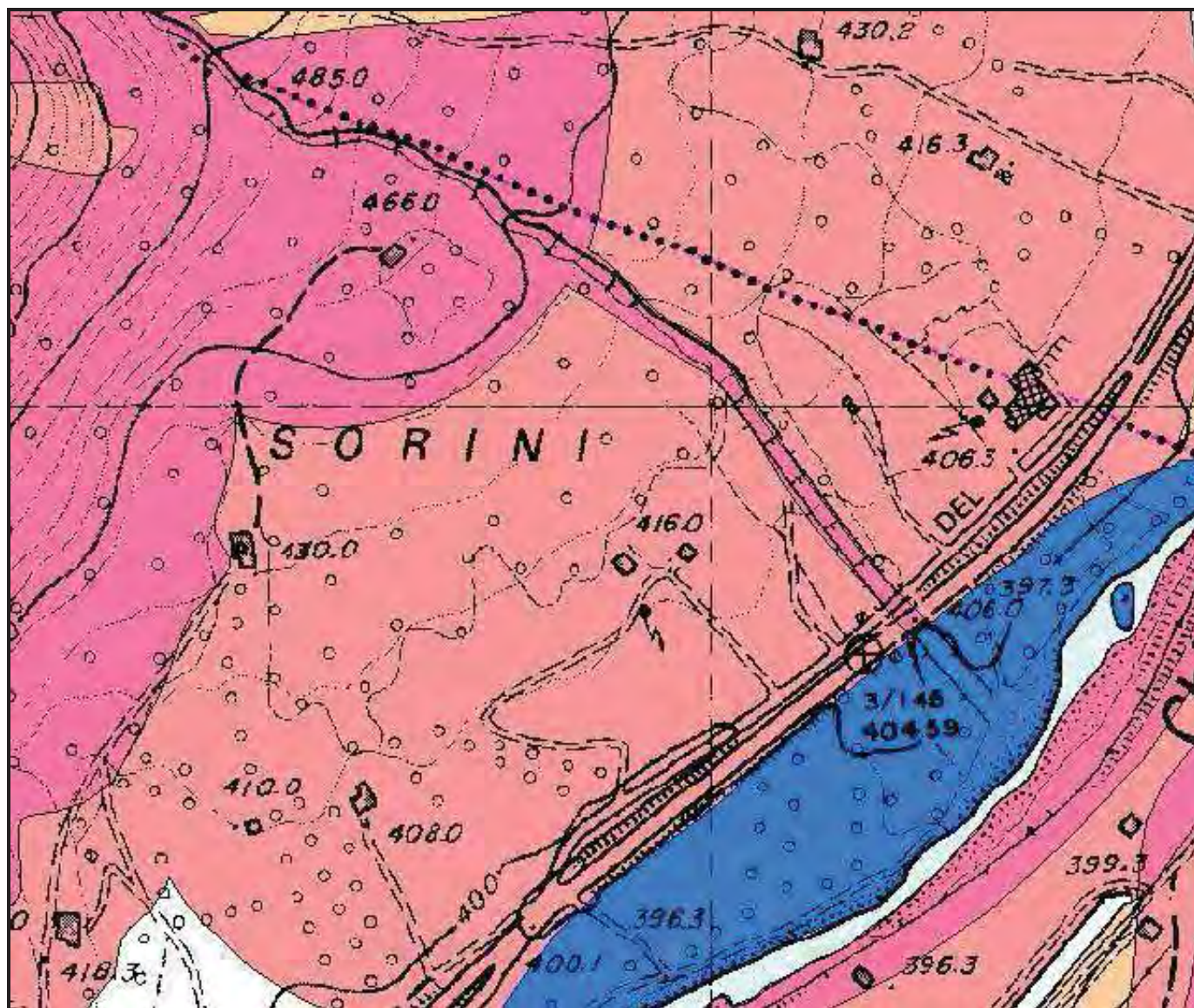
Assetto idrogeologico	
Carta del rischio idrogeologico	
Moderato (R1)	Medio (R2)
Elevato (R3)	Molto elevato (R4)
Limiti amministrativi	
Comuni Amministrativi	Provincia
Idrografia	
Laghi	Alvei



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA



Scala : 1:5000
Operatore :
Data : 7/11/2014



Assetto idrogeologico

Carta della pericolosità idrogeologica

	Aree ad elevata pericolosità di esondazione		Aree a moderata pericolosità di esondazione
	Aree a bassa pericolosità di esondazione		Aree ad elevata pericolosità geologica
	Aree a moderata pericolosità geologica		Aree a bassa pericolosità geologica
	Aree ad elevata pericolosità valanghiva		

Limiti amministrativi

	Comuni Amministrativi		Provincia
---	-----------------------	---	-----------

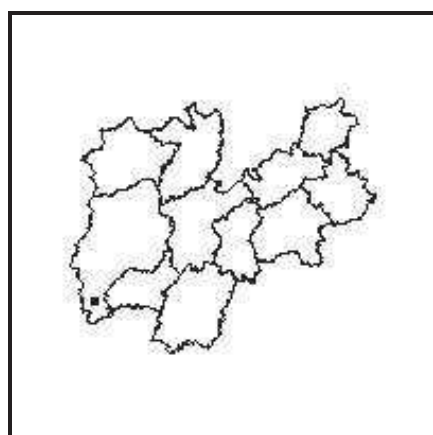
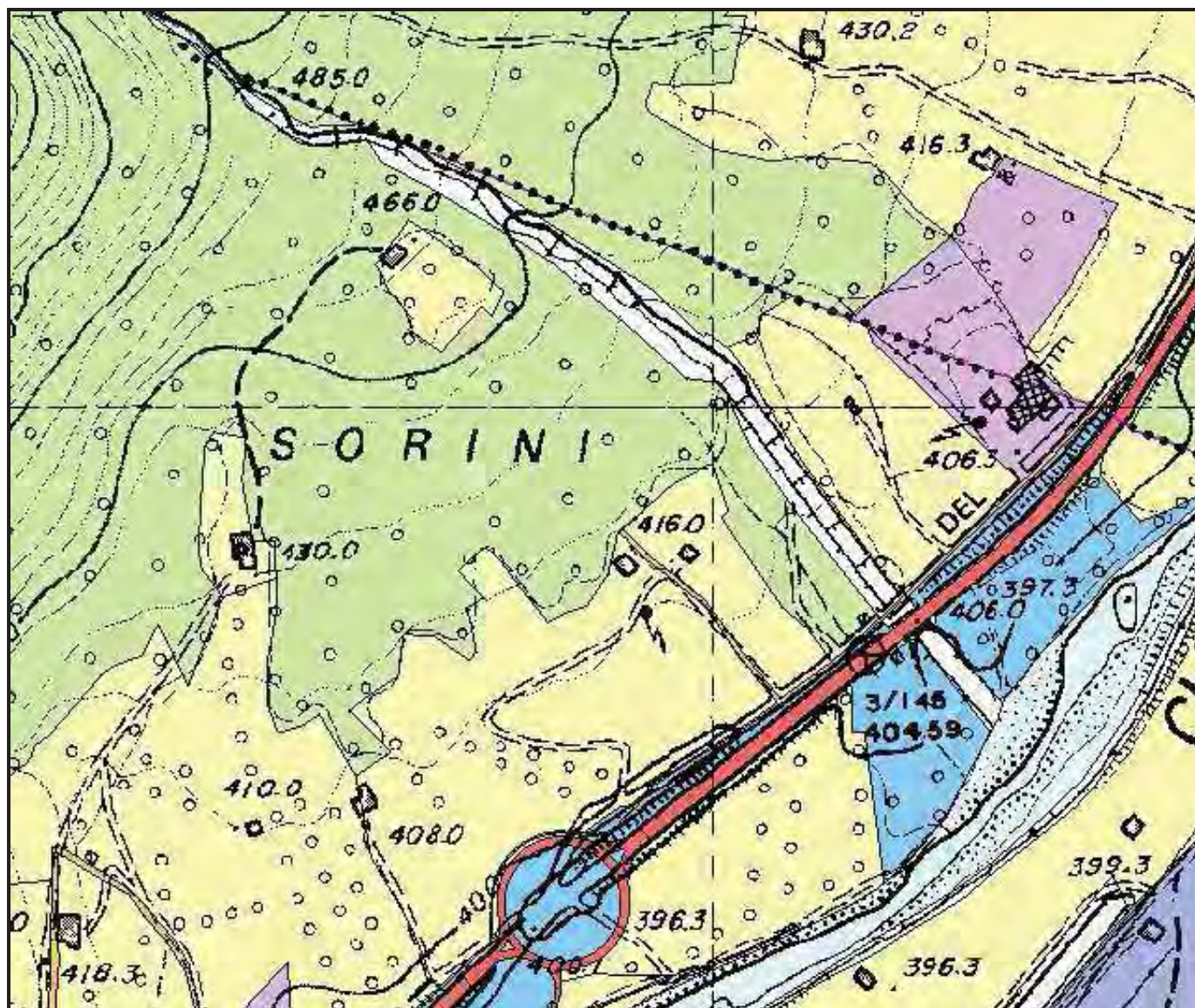
Idrografia

	Laghi		Alvei
---	-------	---	-------



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CARTA DEL VALORE D'USO DEL SUOLO



Scala : 1:5000
Operatore :
Data : 7/11/2014



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Assetto idrogeologico

Carta del valore d' uso del suolo

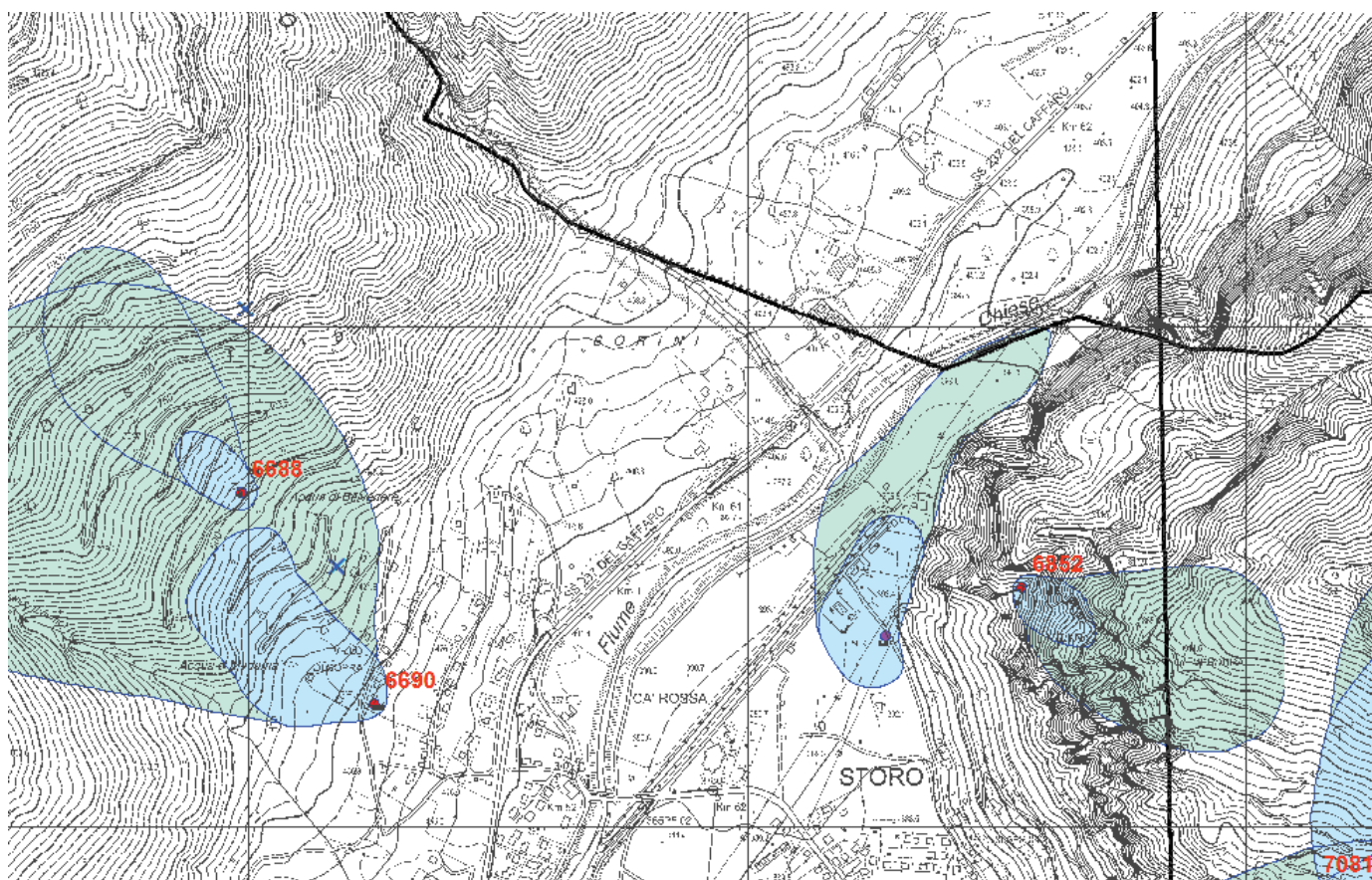
	Aree residenziali		Aree produttive
	Aree ricreative		Aree agricole
	Improduttivo		Campeggi
	Depuratori e discariche		Aree sciabili
	Aree a bosco e pascolo		Strade di importanza primaria
	Ferrovie		Strade di importanza secondaria

Limiti amministrativi

	Comuni Amministrativi		Provincia
---	-----------------------	---	-----------

Idrografia

	Laghi		Alvei
---	-------	---	-------



Legenda

Zona di Tutela Assoluta

-  Sorgenti
-  Sorgenti Minerali
-  Acque Superficiali
-  Pozzi

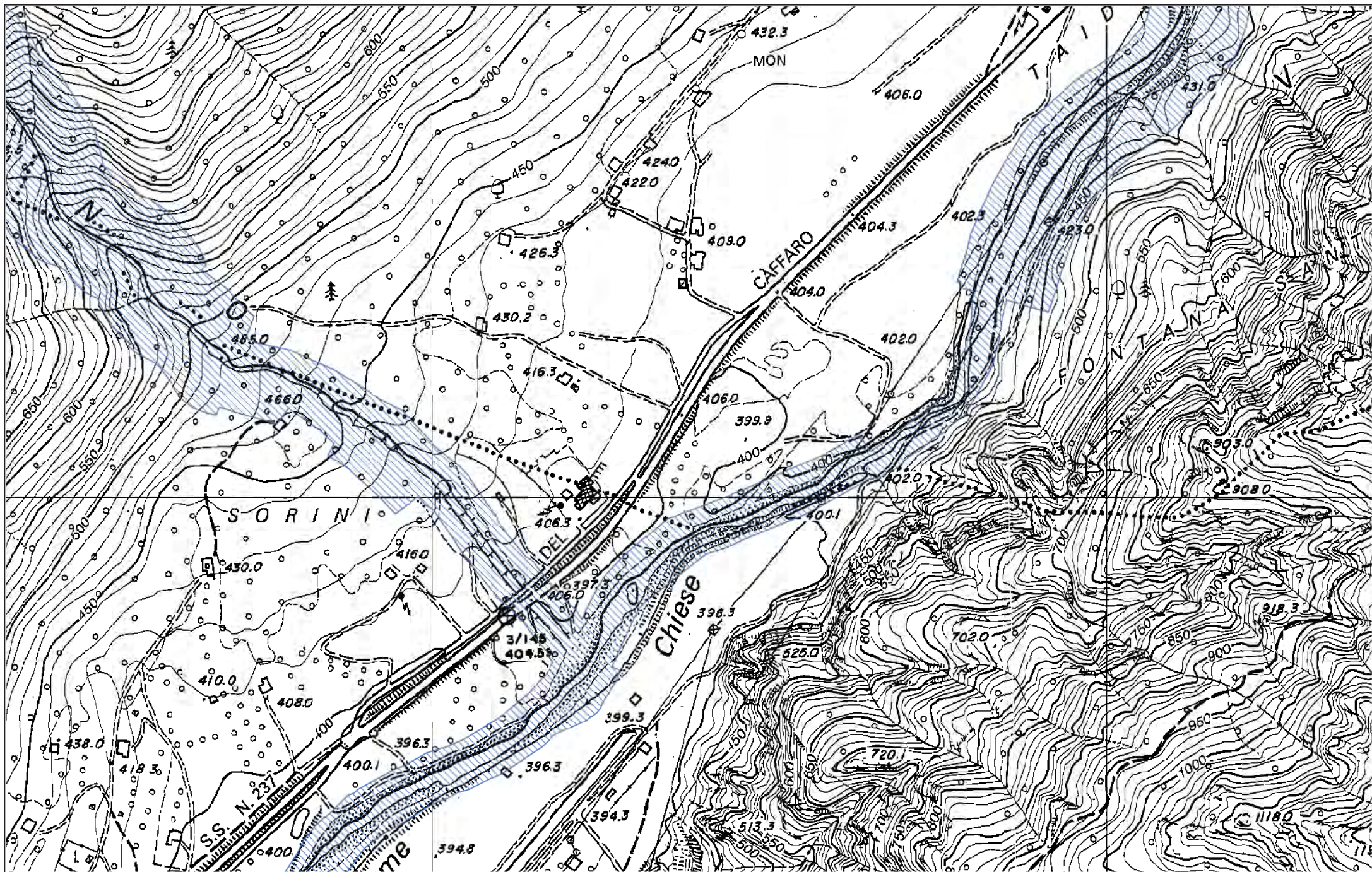
Zona di Rispetto Idrogeologico

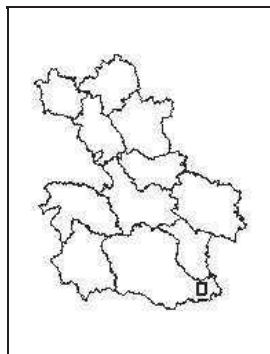
-  Sorgenti, Sorgenti Minerali, Acque Superficiali e Pozzi

Zona di Protezione Idrogeologica

-  Sorgenti, Sorgenti Minerali, Acque Superficiali e Pozzi

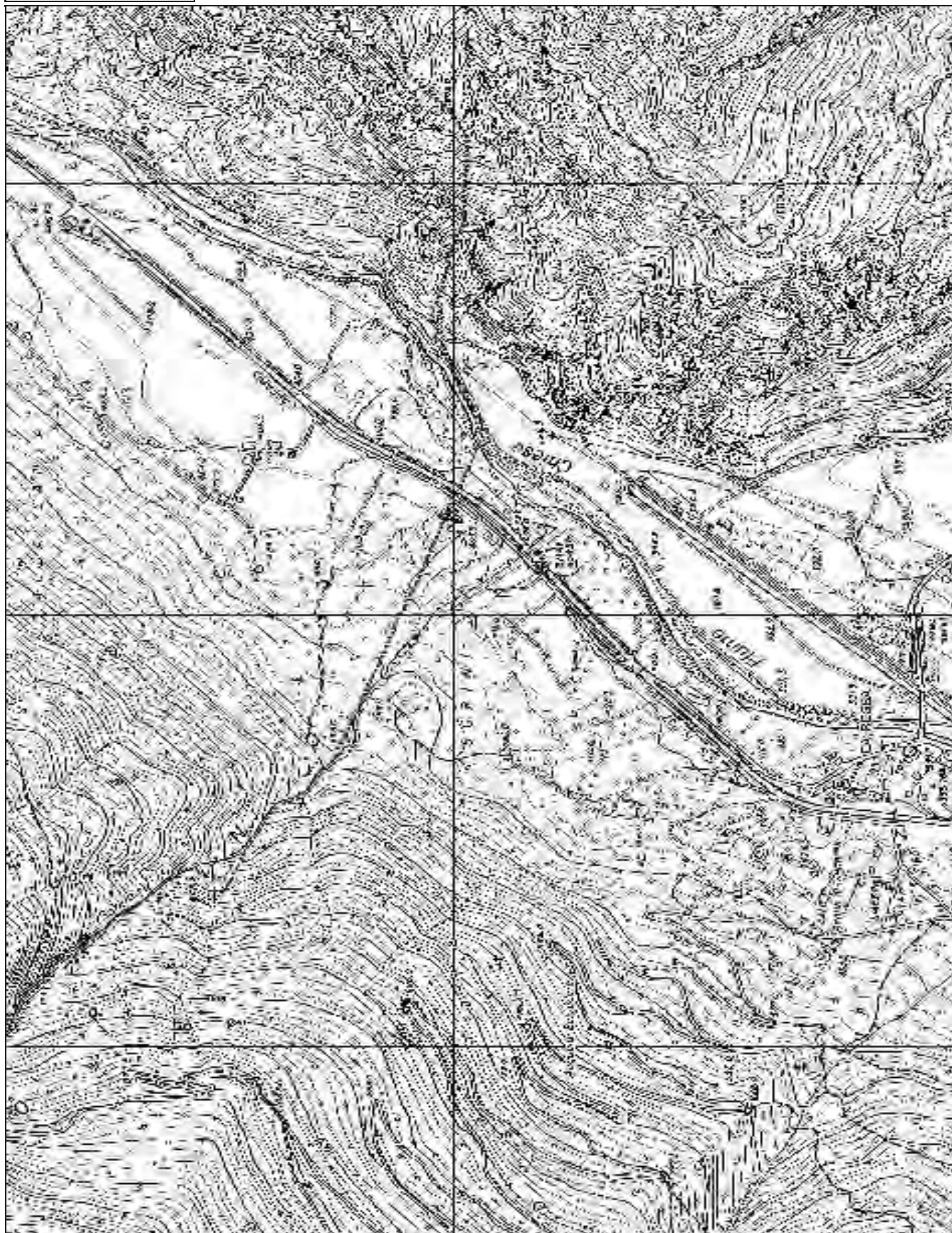
altre sorgenti non disciplinate dall'art.21 del R.U.P.





Scala: 1:15000
Data: 7/11/2014

Legenda:
vedi foglio allegato



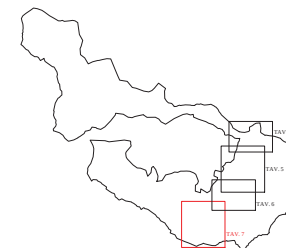


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Aree protette	
Aree protette	
 3130	 3140
 3150	 3160
 3220	 3240
 3260	 3270
 4060	 4070
 4080	 6110
 6150	 6170
 6210	 6210*
 6230	 6410
 6430	 6510
 6520	 7110
 7140	 7150
 7220	 7230
 7240	 8110
 8120	 8160
 8210	 8220
 8230	 8240
 8340	 9110
 9130	 9140
 9150	 9160
 9180	 91D0
 91E0	 91H0
 91K0	 9260
 9340	 9410
 9420	 non habitat UE
SIC	
 < 1:15.000	 > 1:15.000
ZPS	
 < 1:15.000	 > 1:15.000
Uffici e stazioni forestali	
 Stazioni forestali	 Uffici Distrettuali Forestali
Limiti amministrativi	
 Comuni amministrativi	

QUADRO D'UNIONE



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Comune di Condino



Piano Regolatore Generale

Retifica previsioni PRG - Art. 34, commi 1,2,3, LP n.1/2008

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
del arch. SERGIO NICCOLINI
ISCRIZIONE ALBO N° 236

Progettista:
arch. Sergio Niccolini
Collaboratore:
dott.ssa Maddalena Origonari

I. Adozione
II. Adozione

Zonizzazione

Valutazione tecnica
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
C.E.P.

TAV. 7
scala 1:2000

Approvazione G.P.



Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini - Santa Giustina, 10 - 38121 - Trento
Tel. 0461-252758 - e-mail: sngp@comunecondino.it - fax: 0461-887000

LEGENDA

ELEMENTI CONVENZIONALI DI BASE

CENTRI STORICI ED ELEMENTI STORICI

--

AREE PER INSEDIAMENTI ABITATIVI

ART. 6	ART. 7
ART. 8	ART. 8
	ART. 7 c.2

AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

ART. 10	ART. 10
ART. 11	ART. 12
ART. 12 bis	ART. 12 bis
ART. 13	
ART. 13bis	ART. 15

AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

ART. 14

AREE DEL TERRITORIO APERTO

ART. 16 bis	
ART. 17	ART. 18
ART. 19	ART. 20
ART. 21	ART. 11

AREE PER IMPIANTI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, FORESTALI E ZOOTECNICI

ART. 22

AREE A PROTEZIONE DI SITI O BENI DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE, NATURALE O PAESAGGISTICO

ART. 23	ART. 25
---------	---------

AREE DI RISPETTO

ART. 27	ART. 28
---------	---------

IMPIANTI TECNOLOGICI

ART. 28	ART. 28
---------	---------

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

ART. 35	ART. 35
ART. 35	ART. 35

cp - centro polifunzionale
 cr - casa rurale
 bim - bacino imbrifero montano
 sm - scuola materna
 se - scuola elementare

ART. 35	ART. 35
ART. 36	ART. 36
ART. 37	ART. 38
ART. 39	ART. 46
ART. 40	ART. 5

VIABILITA'

ART. 42	
ART. 42	
ART. 42	
ART. 42	

RETI

--	--

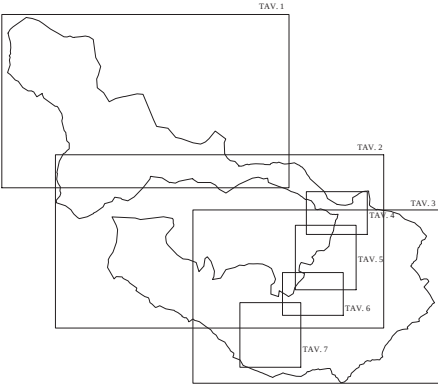
PIANI ATTUATIVI

ART. 8	ART. 13ter
--------	------------

ALTRE INDICAZIONI CARTOGRAFICHE

QUADRO D'UNIONE

TAV. 1-3-3 scala 1:5000
 TAV. 4-5-6-7 scala 1:2000



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Comune di Condino



Piano Regolatore Generale

Rettifica previsioni PRG - Art. 34, commi 1,2,3, L.P n.1/2008

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
 DELLA PROV. DI TRENTO
 dott. arch. SERGIO NICCOLINI
 ISCRIZIONE ALBO N° 236

Progettista:
 arch. Sergio Niccolini
 Collaboratore:
 dott.ssa Rodica Ungureanu

LEGENDA

I Adozione

II Adozione

Valutazione tecnica
 Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
 C.U.P.

Approvazione G.P.



Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini - Sallia Giardini, 10 - 38122 - Trento
 Tel. 0461-232726 - e-mail: sergionniccolini@alice.it - cell. 348-8878803

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Comune di Condino



Piano Regolatore Generale

Variante 2010

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. SERGIO NICCOLINI

INSCRIZIONE ALBO N° 236

Progettista:
arch. Sergio Niccolini
Collaboratrice:
dott.ssa Rodica Ungureanu

Norme d'Attuazione

NA

I Adozione:
Delibera consiliare
n. dd.
II Adozione:
Allegato alla delibera consiliare
n. dd.

Valutazione tecnica
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

C.U.P.

Approvazione G.P.



dott. arch. Sergio Niccolini - Salita Giardini, 10 - 38100 - Trento - P.IVA 01692260225
Tel. e fax. 0461-232726 - e.mail: sergioniccolini@alice.it - cel. 348-8878803 -

TITOLO 7° - AREE AGRICOLE, BOSCO, PASCOLO, IMPRODUTTIVO

ART. 16 - NORME GENERALI PER LE AREE AGRICOLE, BOSCO, PASCOLO, IMPRODUTTIVO

Sono aree finalizzate alla conservazione delle attività legate all'agricoltura, alla coltivazione e protezione del bosco, al pascolo e alla zootecnia.

Sono escluse le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli a scala industriale.

Esse comprendono anche i territori improduttivi e si dividono in aree:

- agricole di pregio;
- agricole di interesse primario;
- agricole di interesse secondario;
- a bosco;
- a pascolo;
- improduttive.

16.1 – MANUFATTI DI LIMITATE DIMENSIONI IN AREE AGRICOLE

1. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2. e dal punto 7., nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente in aderenza o nelle pertinenze di manufatti o edifici esistenti e accatastati. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;
 - b) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato, nel quale realizzare l'intervento, non inferiore a 5.000 metri quadrati.
 - c) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA.

2. La realizzazione dei manufatti di cui a questo articolato non è ammessa nelle aree a pascolo.
3. Il rispetto delle condizioni previste dal punto 1. è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari. Tali aspetti, unitamente alle modalità di manutenzione ambientale e/o di coltivazione del lotto minimo e alla consistenza delle superfici interessate e/o alle modalità e ai criteri di coltivazione e manutenzione del suddetto lotto, sono stabiliti e regolamentati in apposita convenzione tra il comune ed i proprietari, a termini e finalità analoghe a quelle stabilite dal comma 6 dell'art.61 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e ss.mm.
4. La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicapri il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.
5. I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici.
6. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolato non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste dal punto l., lettere b) ed c).
7. Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo articolato. La realizzazione di tali costruzioni è disciplinata dall'Articolo 5, c.3.

16.2 – CASI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ULTERIORE UNITA' ABITATIVA E DI FORESTERIE IN AREE AGRICOLE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, lettera a), delle norme di attuazione del PUP e dalle relative disposizioni attuative, la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, nei seguenti casi:
 - a) subentro per cessazione dell'attività del precedente conduttore, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'imprenditore agricolo che subentra nella gestione non abbia età superiore a 40 anni al momento della richiesta della concessione edilizia;
 - 2) l'imprenditore che cessa l'attività abbia età superiore a 50 anni;
 - 3) la prima unità abitativa in area agricola sia stata realizzata da non meno di 10 anni;
 - 4) il soggetto subentrante nella gestione sia parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado di quello che cessa l'attività;
 - 5) l'azienda che forma oggetto di subentro nella gestione non sia stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente al momento della richiesta di concessione edilizia, oppure, se è stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente al momento della richiesta di concessione edilizia, richieda una capacità di lavoro superiore a 2.500 ore all'anno;
 - 6) l'imprenditore subentrante rilevi l'azienda senza riduzione delle dotazioni aziendali e del capitale fondiario. Per la valutazione del capitale fondiario si fa riferimento al fascicolo aziendale;
 - b) imprese agricole che richiedono la presenza di non meno di due operatori a titolo principale, qualora l'impresa risulti iscritta alla sezione prima dell'archivio delle imprese agricole e richieda una capacità di lavoro pari ad almeno 5.000 ore all'anno.
2. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo possono formare oggetto di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola;
 - b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica;
 - c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza o domicilio di persone;
 - d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma 2. non può superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato.

16.3 – MANUFATTI ED INFRASTRUTTURE SOGGETTE ALLA AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DI CUI ALL'ART.62 DELLA L.P. N°1/2008

Per le attività produttive primarie ed in particolare con riferimento alle aree agricole di pregio, nonché alle aree agricole di interesse primario e secondario, ricadenti nelle aree agricole e agricole di pregio del PUP, la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PUP sono soggetti alla autorizzazione del Comitato di cui all'articolo 62 della L.P. n.1 del 2008 e s.m. nonché ai criteri stabiliti con DGP n.395 dd 26.02.2010.

16.4 – EDIFICI ESISTENTI IN AREE AGRICOLE

1. Negli edifici esistenti all'entrata in vigore del PRG possono essere mantenute le destinazioni in atto. Essi possono essere altresì destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvopastorali e agrituristiche.
2. Gli edifici esistenti nelle aree agricole di pregio, di interesse primario e di interesse secondario, costituenti unità edilizie con le relative pertinenze e descritti in norma per singole unità, possono essere ristrutturati. Per tali edifici ristrutturati è ammesso il recupero del 50% della volumetria a fini abitativi fino ad un massimo di mc. 600 riferito all'intero edificio, a condizione che tali edifici siano già serviti da idonea viabilità di accesso e da idonee opere di urbanizzazione. Inoltre in tali edifici è sempre consentita la realizzazione di locali di servizio interrati, purché nel complesso non eccedenti il 40% del volume fuori terra e di altezza non superiore a m. 2,50.
3. Il recupero del volume a fini agrituristiche è consentito per tutto il compendio edilizio sotto indicato come Unità 6 in località Monn.

ART. 16bis - AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP individua le aree agricole di pregio. Tali aree sono descritte nell'art. 38 delle Norme di attuazione del PUP e costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 delle stesse Norme.
2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PUP, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.
4. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 3 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PUP secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
5. Nelle aree agricole di pregio gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di ampliamenti, nel limite del 10%, per garantirne la funzionalità.
6. Per i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole di pregio valgono le norme dell'Articolo 17 – Aree agricole di interesse primario.

ART. 18 - AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO

Sono aree che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario.

Si caratterizzano per la presenza di ampie superfici prative punteggiate di manufatti rurali.

La destinazione d'uso dei manufatti esistenti è prevalentemente agricola salvo alcuni fabbricati nei quali è stata attuata una rinfuzionalizzazione (con cambio di destinazione d'uso - da agricola a residenziale) che ha determinato la perdita delle caratteristiche tipologiche originarie (agricole) acquistandone altre di carattere residenziale.

Sono confermate le destinazioni d'uso in essere (attuali), legittimate da regolare provvedimento concessionatorio/autorizzativo.

E' possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di coltura agraria, escluso il rimboschimento dei prati, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agroturistici, turistico - culturali e, per una parte, residenziali non continuativi, nonché la vendita di prodotti agricoli. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 19° - Urbanistica Commerciale.

Il recupero funzionale degli edifici esistenti e la realizzazione dei nuovi volumi sono finalizzati al mantenimento delle caratteristiche vocazionali del territorio, in particolare il recupero della praticoltura.

Per edifici esistenti si intendono i manufatti che hanno conservato caratteristiche di completezza planivolumetrica anche se parzialmente crollati in alcune loro parti (tetto, tamponamenti lignei).

Le volumetrie esistenti, di qualsiasi dimensione, vincolano l'area circostante di proprietà e contigua per complessivi 7000 mq., che non potranno essere utilizzati per la realizzazione di altre volumetrie e/o per il raggiungimento del lotto minimo nei lotti confinanti.

Il recupero degli edifici esistenti e dei nuovi volumi dovrà avvenire seguendo la tipologia costruttiva predominante della zona e quanto indicato negli schemi allegati relativi alle caratteristiche delle strutture edilizie rurali.

Tali schemi sono da ritenersi indicativi, consentendo una variazione delle dimensioni lineari in misura non superiore o inferiore al 10% di quelle indicate.

La destinazione d'uso dei fabbricati recuperati e/o ristrutturati e dei nuovi volumi potrà essere, per una parte, residenziale e per la parte rimanente ad uso agricolo. Il fabbricato, qualora non collegato o collegabile tecnicamente alla rete di smaltimento reflui comunale, dovrà essere dotato di adeguata fossa a tenuta stagna. La volumetria a destinazione residenziale non potrà superare i 200 mc. e dovrà articolarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le costruzioni residenziali.

La principale destinazione d'uso dei fabbricati recuperati e di nuova costruzione dovrà comunque essere legata all'attività agricola.

Per i fabbricati di nuova costruzione e per i ruderi non considerati edifici valgono le seguenti norme:

Destinazione d'uso		residenziale o agricola
Superficie minima del lotto	mq.	7000
Il richiedente deve inoltre essere titolare di un'azienda con almeno mq. 30.000 di terreno nelle aree agricole primarie o secondarie, secondo quanto previsto dall'Art. 62 della L.P. n° 1/2008.		
Volume massimo	mc.	300
Volume minimo	mc.	180
Altezza massima	ml.	5.00
Distanza dai confini		Vedi TITOLO 20°
Distanza dai fabbricati		Vedi TITOLO 20°
Distanza dalle strade		art. 42 presenti norme

E' consentita, nell'area agricola secondaria contrassegnata da apposito simbolo, la costruzione di una modesta struttura per la riproduzione ittica al servizio dei pescatori locali.

E' altrettanto consentito, ai fini della coltivazione delle parti boscate finitime alle aree agricole, la predisposizione di tettoie limitate alla copertura di sedimi inferiori a mq 6, con funzione di legnaie.

ART. 19 - AREE A BOSCO

Sono aree individuate dal P.U.P. e dal Piano Generale Forestale della P.A.T., definite dalla cartografia del P.R.G. e occupate da boschi di qualsiasi tipo.

Esse sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione del verde boschivo.

In queste zone è possibile la selvicoltura e le attività previste dal Piano Generale Forestale della P.A.T., interventi di sistemazioni idraulico-forestali, nonché le attività e gli interventi previsti dall' art. 40 delle Norme di attuazione del PUP.

E' vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie e scavi, tenere discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci all'aperto in vista.

E' vietato altresì il recupero di manufatti edilizi non definiti planivolumetricamente in quanto ridotti a ruderi; per i manufatti edilizi esistenti sono consentite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e risanamento.